



COMUNE DI LUNGAVILLA
(Provincia di Pavia)

**REGOLAMENTO SERVIZIO
RACCOLTA RIFIUTI URBANI
DIFFERENZIATI E
RITIRO/CONFERIMENTO RIFIUTI
URBANI INGOMBRANTI**

TITOLO 1 – PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Classificazione dei rifiuti
- Art. 4 - Rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti urbani
- Art. 5 - Rifiuti urbani rientranti nella disciplina regolamentare
- Art. 6 - Rifiuti esclusi dalla disciplina regolamentare

TITOLO 2 – NORME PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI

- Art. 7 - Obiettivi e azioni della raccolta differenziata
- Art. 8 - Modalità di svolgimento della raccolta dei rifiuti urbani
- Art. 9 - Norme generali per la raccolta domiciliare “porta a porta”
- Art. 10 - Norme per la raccolta della frazione umida
- Art. 11 - Norme per la raccolta della frazione secca riciclabile e non
- Art. 12 - Norme per il conferimento della frazione verde
- Art. 13 - Norme per il conferimento degli oli e grassi animali e vegetali esausti
- Art. 14 - Norme per il conferimento del vestiario
- Art. 15 - Norme per il conferimento dei rifiuti urbani pericolosi

- Art. 16 - Norme per il conferimento dei rifiuti nell'area comunale di raccolta
- Art. 17 - Norme per la raccolta a domicilio degli ingombranti
- Art. 18 - Controllo del conferimento dei rifiuti
- Art. 19 - Norme per i cittadini non residenti

TITOLO 3 – ESPOSIZIONE CONTENITORI RIFIUTI E RIFIUTI INGOMBRANTI

- Art. 20 - Norme per esposizione dei contenitori rifiuti per la raccolta domiciliare “porta a porta”
- Art. 21 - Norme per esposizione rifiuti ingombranti per la raccolta a domicilio

TITOLO 4 – CENTRO COMUNALE DI MULTIRACCOLTA

- Art. 22 - Definizione e finalità
- Art. 23 - Caratteristiche dell'area
- Art. 24 - Accesso all'area
- Art. 25 - Obblighi degli utenti
- Art. 26 - Personale di sorveglianza
- Art. 27 - Orari di apertura
- Art. 28 - Informazione agli utenti e responsabilità
- Art. 29 - Divieti
- Art. 30 - Controlli

TITOLO 5 – SERVIZIO A DOMICILIO RACCOLTA INGOMBRANTI

- Art. 31 - Definizione e finalità
- Art. 32 - Modalità di svolgimento del servizio
- Art. 33 - Obblighi dell'utente

TITOLO 6 – COMPOSTAGGIO DOMESTICO

- Art. 34 - Definizione e finalità

TITOLO 7 – CESTINI PER RIFIUTI

- Art. 35 - Definizione e finalità
- Art. 36 - Divieti e obblighi

TITOLO 8 – PULIZIA DEI LUOGHI PUBBLICI, APERTI AL PUBBLICO E PRIVATI

Art. 37 - Pulizia delle strade e delle aree pubbliche

Art. 38 - Pulizia delle aree occupate dagli esercizi pubblici

Art. 39 - Pulizia delle aree private

Art. 40 – Pulizia delle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche

Art. 41 – Attività di carico e scarico merci e materiali

Art. 42 – Pozzetti stradali e fontane

Art. 43 – Conduzione di animali

Art. 44 – Cantieri edili

Art. 45 – Veicoli a motore, rimorchi e simili

Art. 46 – Attività di volantinaggio

TITOLO 9 – VIGILANZA E SANZIONI

Art. 47 - Controlli e vigilanza – Sanzioni

Art. 48 - Norme applicabili ed entrata in vigore

Art. 49 - Pubblicità del regolamento

TITOLO 1 – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e speciali assimilati col metodo domiciliare “porta a porta”, il conferimento dei rifiuti urbani vetro e alluminio nei contenitori stradali predisposti, la consegna dei rifiuti nell’area comunale di raccolta e il ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti, definendo le disposizioni atte ad assicurare la corretta esecuzione dei servizi connessi.
2. Il presente regolamento definisce in particolare le norme comportamentali cui si devono attenere i cittadini e gli utenti del servizio, con il dichiarato scopo di contribuire fattivamente alla raccolta differenziata dei rifiuti.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) **rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell’allegato A alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e di cui il detentore se ne disfi, abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsene;
 - b) **produttore**: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
 - c) **detentore**: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;
 - d) **gestione**: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni;
 - e) **raccolta**: l’operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
 - f) **raccolta differenziata**: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti in frazioni merceologiche omogenee compresa la frazione organica umida, destinata al riutilizzo, al riciclo e al recupero di materia;
 - g) **smaltimento**: le operazioni previste nell’allegato B alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006;
 - h) **recupero**: le operazioni previste nell’allegato C alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006;
 - i) **luogo di produzione dei rifiuti**: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all’interno di un’area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti;
 - j) **deposito temporaneo**: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti;
 - k) **compostaggio domestico**: trattamento in proprio della Frazione Organica dei Rifiuti Urbani (FORSU) e dei rifiuti vegetali di origine domestica, al fine dell’ottenimento di materiale fertilizzante di qualità (compost);
 - l) **compost da rifiuti**: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani e dei rifiuti vegetali, nel rispetto di apposite tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;
 - m) **conferimento**: operazioni e modalità attraverso le quali i rifiuti sono consegnati al Gestore del servizio dal produttore;
 - n) **area di raccolta**: area comunale recintata e presidiata, aperta in determinati orari, attrezzata giornalmente per il ricevimento di rifiuti urbani ingombranti conferiti dagli utenti del servizio, ove non prevista l’installazione di strutture tecnologiche o processi di trattamento;
 - o) **raccolta domiciliare “porta a porta”**: raccolta che prevede il prelievo dei rifiuti urbani presso il luogo di produzione, conferiti in sacchi o contenitori rigidi;
 - p) **raccolta a domicilio rifiuti ingombranti**: raccolta che prevede il prelievo dei rifiuti ingombranti presso il luogo di produzione;
 - q) **raccolta con contenitori/cassonetti**: raccolta dei rifiuti tramite appositi contenitori/cassonetti dislocati su suolo pubblico;
 - r) **servizio integrativo**: servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani e/o servizi personalizzati di raccolta e smaltimento di rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, svolti in base ad apposita convenzione;

s) **gestore del servizio:** il soggetto/ditta/impresa che effettua, sulla base del contratto di servizio, la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati e le altre attività di pulizia del territorio previste dal presente regolamento.

Art. 3 – Classificazione dei rifiuti

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi.

2. Sono RIFIUTI URBANI

a) **i rifiuti domestici:** provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione che vengono ulteriormente distinti in:

a.1 frazione organica (o umida): comprendente scarti alimentari e da cucina a componente fermentescibile/biodegradabile (es. scarti alimentari di cucina, avanzi di cibo, alimenti avariati, gusci d'uovo e di molluschi, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di tè, fiori recisi, piante domestiche, ceneri spente di stufe e caminetti, piccole ossa e simili);

a.2 frazione secca recuperabile: gli scarti reimpiegabili eventualmente previo trattamento nei cicli produttivi (carta, vetro, metalli, plastica, ecc.) per i quali è istituita una raccolta differenziata;

a.3 frazione secca residua: i rifiuti non recuperabili, (carta plasticata, cassette video, rullini, giocattoli, borse e calzature, indumenti e stracci, pannolini, ecc.);

a.4 rifiuti potenzialmente pericolosi: pile, farmaci, contenitori marchiati "T" e "F", batterie per auto, e altri prodotti potenzialmente pericolosi di impiego domestico;

a.5 rifiuti ingombranti: beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti dai fabbricati o da altri insediamenti civili che per peso o volume non sono conferibili al sistema di raccolta ordinaria;

b) **i rifiuti non pericolosi:** provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 198, c. 2 lett. d) del D.Lgs. 152/2006;

c) **i rifiuti vegetali:** provenienti da aree verdi quali giardini, parchi e aree cimiteriali.

3. Sono RIFIUTI SPECIALI

a) i rifiuti da **attività agricole e agro-alimentari**;

b) i rifiuti derivanti dalle **attività di demolizione**, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 186 del D.Lgs. 152/2006;

c) i rifiuti da **lavorazioni industriali e artigianali** fatto salvo quanto previsto dall'art. 185, c. 1, lett. i) del D.Lgs. 152/2006;

d) i rifiuti da **attività commerciali** e di servizio;

e) i rifiuti derivanti dalla attività di **depurazione delle acque reflue** (fanghi);

f) i rifiuti derivanti da **attività sanitaria**;

g) i **veicoli a motore**, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

Art. 4 – Rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti urbani

1. Sono da intendersi **assimilati ai rifiuti urbani** i rifiuti non pericolosi, provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione – costituiti da manufatti e materiali – secondo i criteri qualitativi e quantitativi che seguono:

a) I rifiuti derivanti dalle attività di ufficio, magazzino, reparti di spedizione, attività accessorie, cucine e mense interne, di complessi destinati ad attività industriali, artigianali, commerciali, di servizi, agricole, ferma restando l'esclusione dei rifiuti di cui all'art. 184, c. 3, del D.Lgs. 152/2006;

b) I rifiuti il cui smaltimento non determini, in ogni caso, la formazione di emissioni ed effluenti o effetti che comportino maggior pericolo per la salute delle persone e dell'ambiente rispetto ai rifiuti urbani.

2. Ai fini dell'assimilazione di tali rifiuti a rifiuti urbani, inoltre, sono poste delle condizioni di conferimento che consentano una gestione privilegiata proprio dei rifiuti da imballaggio, ed in particolare sono fissate le seguenti prescrizioni:

a) gli imballaggi primari, secondari e terziari che rispettano i criteri di qualità e quantità sono assimilati solo ed esclusivamente ai fini del conferimento per la raccolta differenziata

b) i contenitori vuoti di prodotti fitosanitari sono assimilati solo se risultano sottoposti alle operazioni

di lavaggio e bonifica secondo le indicazioni riportate dalla legislazione vigente

c) le potature di alberi e arbusti, gli sfalci erbosi, derivanti da attività agricole, o comunque derivanti da attività di giardinaggio o manutenzione del verde privato anche se svolte su superficie costituente accessorio o pertinenza di superficie soggetta a tassa, sono assimilati solo qualora la superficie non superi oltre tre volte la superficie soggetta a tassa o che comunque tale superficie non contenga piante la cui potatura abbia un volume tale da richiedere modalità speciali di conferimento e di trasporto. Ad eccezione di quanto indicato e in deroga ai criteri quantitativi succitati, possono essere sempre considerati urbani i rifiuti derivanti da operazioni di giardinaggio e di manutenzione del verde pubblico.

3. Sono **assimilati ai rifiuti urbani**, senza necessità di ulteriori accertamenti, i rifiuti derivanti dalle seguenti attività:

- a) uffici e locali di enti pubblici, istituzioni culturali, politiche, religiose, assistenziali, sportive, ricreative;
- b) servizi scolastici e loro pertinenze;
- c) attività professionali, limitatamente ai rifiuti ricompresi nell'elenco di cui al punto 1.1.1. della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984.

4. Non possono essere di norma assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico, ai sensi dell'art. 195 c. 2°, del D.Lgs. 152/2006.

5. Il produttore o detentore dei rifiuti speciali assolve ai propri obblighi con le seguenti priorità:

- a) auto smaltimento dei rifiuti;
- b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti
- c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione o contratto.

6. La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa:

- a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio di pubblica raccolta;
- b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'art. 193 del D.Lgs. 152/2006 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla Provincia della mancata ricezione del formulario.

Art. 5 – Rifiuti urbani rientranti nella disciplina regolamentare

1. Il presente regolamento prevede l'organizzazione e la disciplina dei servizi di raccolta e di trasporto delle seguenti tipologie di rifiuti:

- a) Rifiuti urbani indifferenziati;
- b) Rifiuti urbani differenziati da avviare al recupero nelle seguenti tipologie:
 - b.1 carta;
 - b.2 cartone;
 - b.3 plastica;
 - b.4 vetro e alluminio;
 - b.5 verde e ramaglie;
 - b.6 oli, grassi animali e vegetali esausti;
- c) Rifiuti ingombranti differenziati suddivisi nelle seguenti categorie:
 - c.1 legno;
 - c.2 materiali ferrosi;
 - c.3 apparecchi elettrici ed elettronici (RAEE);
 - c.4 altri ingombranti non rientranti nelle categorie di cui sopra: es. materassi, imbottiture di mobili, finestre e porte in PVC, ecc.;
- d) Rifiuti urbani pericolosi (RUP), suddivisi nelle seguenti categorie:
 - d.1 batterie esauste;
 - d.2 pile;

- d.3 neon;
- d.4 medicinali scaduti;
- d.5 altre tipologie, così come definite nel catalogo europeo (es. titolo esemplificativo i veicoli fuori uso abbandonati su aree pubbliche, vernici, inchiostri, prodotti fotochimica).

2. Ai fini di evitare situazioni di pericolo per la salute e l'ambiente è posto l'assoluto divieto di conferire i rifiuti urbani pericolosi (RUP) nei contenitori destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti domestici ed assimilati.

Art. 6 – Rifiuti esclusi dalla disciplina regolamentare

1. Il presente regolamento, in conformità a quanto previsto dall'articolo 185 del D.Lgs. 152/2006, non trova applicazione con riferimento ai seguenti rifiuti:

- a) alle emissioni costituite dagli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
- b) agli scarichi idrici, esclusi i rifiuti liquidi costituiti da acque reflue;
- c) ai rifiuti radioattivi;
- d) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
- e) alle carogne e ai rifiuti agricoli quali materie fecali e altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola, in particolare i materiali litoidi o vegetali e le terre da coltivazione, anche sotto forma di fanghi provenienti dalla pulizia e dal lavaggio dei prodotti vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici;
- f) alle eccedenze derivanti dalle preparazioni nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, destinati alle strutture di ricovero di animali di affezione;
- g) ai materiali vegetali non contaminati da inquinanti provenienti da alvei di scolo ed irrigui;
- h) al materiale litoide estratto dai corsi d'acqua, bacini idrici e alvei;
- i) ai materiali esplosivi in disuso;
- j) ai rifiuti speciali non assimilati agli urbani.

TITOLO 2 – NORME PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI

Art. 7 – Obiettivi e azioni della raccolta differenziata

1. La raccolta differenziata persegue l'obiettivo ultimo di ridurre la produzione dei rifiuti urbani, attraverso azioni volte:

- a) a coinvolgere e sensibilizzare le diverse componenti economiche e sociali (produttori, consumatori, utenti dei servizi di trattamento e smaltimento dei rifiuti), in una gestione controllata e razionale del servizio medesimo;
- b) a promuovere l'attività di raccolta differenziata in modo da favorire l'aumento dei quantitativi riciclabili e recuperabili e la effettiva diminuzione delle frazioni a perdere;
- c) al rispetto dei principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti;
- d) all'attuazione dei principi dell'ordinamento regionale, nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio comunitario "chi inquina paga".

Art. 8 – Modalità di svolgimento della raccolta dei rifiuti urbani

1. Il Comune di Lungavilla effettua il servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati con le seguenti modalità:

- a) raccolta domiciliare "porta a porta";
- b) raccolta con contenitori posti sul territorio comunale (campane stradali per vetro e alluminio e cassonetti stradali per verde);
- c) raccolta materiali e ingombranti conferiti nell'area comunale di raccolta;

- d) raccolta domiciliare degli ingombranti a chiamata;
- e) raccolta di pile e medicinali scaduti, mediante appositi contenitori posizionati presso gli uffici comunali e gli ambulatori medici.

Art. 9 – Norme generali per la raccolta domiciliare “porta a porta”

1. Con la raccolta “porta a porta”, il Comune provvede al ritiro dei rifiuti urbani previa separazione da parte degli utenti della frazione umida da quella secca.
2. I contenitori necessari per tale raccolta sono assegnati alle utenze una tantum, in comodato d'uso, a cura e spese del gestore a cui il Comune ha conferito il servizio.
I contenitori successivi (ad eccezione di quelli per l'esposizione dei rifiuti urbani indifferenziati forniti dall'Ente) dovranno, invece, esse acquistati a cura e spese dell'utenza. La capacità e il numero dei contenitori è rapportato alla quantità produttiva di ogni singola utenza. È vietato la manomissione o il danneggiamento dei contenitori propri o altrui.
3. Nei contenitori destinati ai rifiuti dovrà essere inserita esclusivamente la tipologia di rifiuto previsto, essendo espressamente vietata la commistione di diverse tipologie di rifiuto.
È vietata l'introduzione di:
 - a) rifiuti liquidi od eccessivamente impregnati di liquidi che provochino uscita di percolato;
 - b) materiali in combustione;
 - c) rifiuti facilmente infiammabili, esplosivi e corrosivi;
 - d) rifiuti taglienti o acuminati;
 - e) rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
 - f) rifiuti con caratteristiche fisico-meccaniche tali da poter arrecare eventuali danni alle attrezzature ed ai mezzi utilizzati dai servizi di raccolta e trasporto;
 - g) rifiuti inerti provenienti da attività di demolizione ed edilizia;
 - h) rifiuti di imballaggi secondari e terziari.
4. Il servizio di raccolta è effettuato nei giorni e nelle ore stabilite dal calendario redatto e diramato dal gestore del servizio, nonché pubblicizzato nel sito web del Comune. L'utente dovrà obbligatoriamente applicare i contenuti di tale calendario.
5. Il calendario della raccolta, previa opportuna e tempestiva informativa ai cittadini, potrà essere diversificato sia in relazione alle stagioni, sia in relazione a specifiche esigenze e/o contingenze.
6. I contenitori dei rifiuti, nei giorni dedicati alla raccolta, devono essere esposti fuori dalle abitazioni direttamente su suolo pubblico, presso l'ingresso delle proprietà e/o attività, in modo da non arrecare intralcio ai pedoni ed alla circolazione dei veicoli in generale, nelle giornate e nelle fasce orarie prefissate, in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi.
7. I contenitori, quando svuotati dal personale addetto al servizio, devono essere nella medesima giornata tempestivamente ritirati dal suolo pubblico a cura dell'utenza e custoditi all'interno di spazi privati.
8. È reso obbligatorio il recupero, da parte dell'utente/conferente, dei rifiuti eventualmente non ritirati dagli addetti a causa del mancato rispetto delle modalità di conferimento prescritte, dell'esposizione tardiva o di qualsiasi altra causa anche non dipendente da volontà o colpa dell'utente.
9. L'imbrattamento del suolo pubblico da rifiuti urbani, causa mancato utilizzo da parte dell'utente dei contenitori assegnati, sarà oggetto di sanzione.

Art. 10 – Norme per la raccolta della frazione umida

1. Sono interessate al servizio di raccolta della frazione umida tutte le utenze presenti sul territorio comunale.
2. I rifiuti devono essere raccolti in sacchetti di materiale biodegradabile; i sacchetti, ben chiusi, devono poi essere posti negli appositi contenitori, debitamente chiusi per evitare che i sacchetti possano essere bucati da animali domestici o selvatici, per la successiva raccolta nei giorni stabiliti.

Art. 11 – Norme per la raccolta della frazione secca riciclabile e non riciclabile

1. Sono interessate al servizio di raccolta della frazione secca tutte le utenze presenti sul territorio comunale.
2. La plastica deve essere raccolta e conferita in sacchi trasparenti ben chiusi.
3. La carta deve essere raccolta e conferita, ben ripiegata e compattata, posta nei contenitori dati in dotazione o in contenitori di cartone o plastica.
4. Il vetro e le lattine devono essere raccolti e conferiti nelle campane stradali.
5. La frazione secca non riciclabile o indifferenziata deve essere raccolta e conferita in sacchi ben chiusi e trasparenti, inseriti negli appositi contenitori.
6. La frazione secca ingombrante, non conferibile in sacchi di cui al punto 5, deve essere trasportata e conferita nell'area comunale destinata alla raccolta degli ingombranti.

Art. 12 – Norme per il conferimento della frazione verde

1. La frazione verde deve essere negli appositi cassonetti stradali o presso il centro comunale di raccolta.
2. Il conferimento di cui al punto precedente potrà essere effettuato solo dai privati cittadini, con l'esclusione degli operatori economici del settore. Inoltre, il conferimento presso il centro comunale di raccolta, per quanto attiene ai veicoli a motore, è consentito solo ai mezzi privati, immatricolati esclusivamente al trasporto di persone.
3. I rifiuti vanno conferiti tali e quali, senza involucri e/o contenitori di sorta.
4. L'inserimento deve avvenire senza spargimenti dei rifiuti nell'area circostante il contenitore, in modo da lasciare pulita la predetta area.
5. L'Amministrazione comunale si riserva di modificare, anche in seguito all'approvazione del presente regolamento, le norme per il conferimento della frazione verde introducendo differenti modalità, come ad esempio la raccolta porta a porta.

Art. 13 – Norme per il conferimento degli oli e grassi animali e vegetali esausti

1. Lo smaltimento degli oli e grassi animali e vegetali usati/esausti deve avvenire con il conferimento all'interno degli appositi contenitori presso il centro comunale di raccolta, previa raccolta in bottiglie di plastica usate chiuse con tappo a vite.
2. È assolutamente vietata la dispersione dell'olio nel suolo e nella rete fognaria, in quanto può essere grave fonte di inquinamento.
3. Il conferimento ai predetti contenitori potrà essere effettuato solo dai privati cittadini, con l'esclusione degli operatori economici del settore.
4. Nei pressi dei contenitori presenti presso il centro comunale di raccolta è vietato depositare recipienti contenenti oli e grassi animali e vegetali esausti, e qualsivoglia tipo di rifiuto.

Art. 14 - Norme per il conferimento del vestiario

1. E' obbligatorio conferire in modo differenziato gli indumenti negli appositi contenitori situati sul territorio comunale, racchiusi in idonei sacchi.
2. Devono essere conferiti abiti, scarpe, borse, zaini, accessori di abbigliamento (esempio cappelli, foulard, sciarpe, ecc.), biancheria e tessuti per la casa.

Art. 15 - Norme per il conferimento dei rifiuti urbani pericolosi

1. I rifiuti urbani pericolosi, quali:
 - pile esauste;
 - farmaci;
 - contenitori vuoti etichettati con T e/o F;
 - lampade al neon, tubi catodici;
 - accumulatori auto;

- RAEE;

devono essere conferiti:

- pile esauste: è obbligatorio per le utenze domestiche e quelle assimilate conferire direttamente in modo differenziato le pile esauste negli appositi contenitori collocati dal Gestore del servizio, sul territorio e accessibili al pubblico. La raccolta delle pile è eseguita direttamente dal Gestore del servizio.

- farmaci: è obbligatorio per le utenze domestiche e quelle assimilate conferire direttamente in modo differenziato i farmaci scaduti o non utilizzati nelle negli appositi contenitori, collocati dal Gestore del servizio sul territorio e accessibili al pubblico. La raccolta dei farmaci viene eseguita direttamente dal Gestore del servizio.

- contenitori vuoti etichettati con T e/o F, lampade al neon, tubi catodici, accumulatori auto e RAEE: è obbligatorio per le utenze domestiche e quelle assimilate conferire direttamente in modo differenziato presso l'area comunale di raccolta.

Art. 16 – Norme per il conferimento dei rifiuti nel centro comunale di raccolta

1. Il conferimento dei rifiuti deve avvenire nel rispetto di quanto indicato al Titolo 4 del Regolamento.

Art. 17 – Norme per la raccolta a domicilio degli ingombranti

1. Il conferimento dei rifiuti ingombranti col servizio di raccolta a domicilio, deve avvenire nel rispetto di quanto indicato al Titolo 5 del Regolamento.

Art. 18 – Controllo del conferimento dei rifiuti

1. In caso di mancata osservanza delle prescrizioni relative alle modalità di conferimento dei rifiuti previste dal presente regolamento, non si procederà alla raccolta del rifiuto:

a) quando questo sia di tipologia diversa da quella prevista;

b) quando il contenuto del bidone o del sacco sia difforme da quanto previsto dal precedente articolo 9, comma 3.

2. Il Comune potrà stabilire brevi periodi di sperimentazione, durante i quali, pur procedendo al ritiro del rifiuto, si provvederà ad avvertire l'utente dell'errore commesso.

3. Il Comune si riserva di effettuare, in contraddittorio con l'utente, anche controlli a campione all'interno dei contenitori dei rifiuti.

Art. 19 – Norme per i cittadini non residenti

1. Ai cittadini che non risiedono o non dimorano stabilmente sul territorio comunale sarà fornito lo stesso materiale fornito ai cittadini residenti stabilmente.

2. I soggetti di cui al punto precedente hanno gli stessi obblighi dei cittadini residenti per quanto riguarda lo svolgimento della raccolta differenziata e del rispetto dei calendari di raccolta, e sono soggetti alle medesime sanzioni.

3. I cittadini che lasciano il territorio in modo definitivo, prima del giorno stabilito per il passaggio di raccolta dei rifiuti, potranno conferirli presso il centro di raccolta comunale.

TITOLO 3 – ESPOSIZIONE CONTENITORI RIFIUTI E RIFIUTI INGOMBRANTI

Art. 20 – Norme per esposizione dei contenitori rifiuti per la raccolta domiciliare “porta a porta”

1. L'esposizione dei contenitori contenenti rifiuti quali: la frazione umida, la frazione secca riciclabile (plastica e carta), la frazione secca non riciclabile o indifferenziata, deve avvenire da parte dell'utenza, dopo le h. 20.00 del giorno precedente alla raccolta e non oltre le h. 6.00 dello stesso giorno di raccolta indicato nel calendario di cui all'Art. 9 punto 4.

2. Nel periodo estivo, dal 01/06 al 30/09, l'esposizione deve avvenire non oltre le h. 5.00 dello stesso giorno di raccolta.

3. Il mancato rispetto degli orari indicati e richiesti al punto 1 sarà oggetto di sanzione amministrativa,

con l'applicazione degli importi economici di cui all'art. 45.

Art. 21 – Norme per esposizione rifiuti ingombranti per la raccolta a domicilio

1. L'esposizione dei rifiuti ingombranti quali: mobili, materassi, elettrodomestici di grosse dimensioni, etc. deve avvenire da parte dell'utenza non prima delle ore 20:00 del giorno precedente e non oltre le ore 6:00 del medesimo giorno di prelievo che sarà preventivamente indicato dal responsabile dell'ufficio tecnico del Comune di Lungavilla.
2. Il mancato rispetto dell'orario indicato al punto 1 sarà oggetto di sanzione amministrativa, con l'applicazione degli importi economici di cui all'art. 45.

TITOLO 4 – CENTRO COMUNALE DI MULTIRACCOLTA

Art. 22 – Definizione e finalità

1. Viene definito "centro comunale di raccolta" l'area di proprietà comunale ove sono posizionati i cassoni scarrabili per la raccolta e l'ammasso dei rifiuti urbani e indifferenziati ingombranti, che periodicamente sono trasportati in centro autorizzato alla raccolta e smaltimento rifiuti.
2. Il conferimento dei rifiuti al centro comunale di multiraccolta avviene direttamente da parte dei cittadini produttori degli stessi, in maniera autonoma e con propri mezzi.
3. Il Comune definisce con le norme di questo titolo le modalità di gestione e di accesso all'area.
4. Il sito di raccolta si trova in Via della Repubblica.

Art. 23 – Caratteristiche dell'area

1. Nell'area, recintata e sorvegliata, sono posizionati i cassoni scarrabili ove possono essere conferiti e depositati dall'utenza i seguenti rifiuti:
 - a) ingombranti (mobili, materassi, imbottiture, imballaggi polistirolo, etc.)
 - b) oggetti ingombranti di plastica
 - c) oggetti metallici
 - d) R.A.E.E. (apparecchiature elettriche ed elettroniche)
 - e) olii esausti e grassi animali e vegetali
 - f) i rifiuti domestici della raccolta differenziata che per diverse ragioni non possono essere esposti dai cittadini secondo quanto indicato al precedente art. 9.

Art. 24 – Accesso all'area

1. I rifiuti possono essere conferiti solo da privati cittadini residenti nel territorio comunale o proprietari di immobili nel Comune e iscritti a ruolo T.A.R.I. ed in regola con i pagamenti.
2. Non possono invece essere conferiti dagli operatori economici, che devono provvedere allo smaltimento dei rifiuti prodotti con la loro attività attraverso accordi diretti con ditte autorizzate, in base alle norme in vigore.

Art. 25 – Obblighi degli utenti

1. Gli utenti devono operare nel rispetto delle seguenti disposizioni:
 - a) i rifiuti ammessi devono essere conferiti dagli utenti in modo autonomo, secondo le indicazioni del personale di custodia e dei cartelli ivi posizionati;
 - b) mantenere nel corso delle operazioni di conferimento un comportamento tale da non creare danno a sé o ad altre persone e cose presenti nell'area;
 - c) soffermarsi nell'area esclusivamente per il tempo necessario al conferimento, mantenendo spento il motore del mezzo;
 - d) non toccare in alcun modo i rifiuti già conferiti;
 - e) non abbandonare rifiuti nella zona esterna all'area di raccolta e fuori dallo specifico contenitore;
 - f) esibire i documenti di riconoscimento richiesti dal personale di custodia.

Art. 26 – Personale di sorveglianza

1. Spettano esclusivamente al personale addetto alla sorveglianza dell'area di raccolta, i seguenti compiti:

- a) aprire e chiudere il cancello di accesso;
- b) informare gli utenti sulle modalità di conferimento e di individuazione dei contenitori nei quali riporre i rifiuti;
- c) controllare che le tipologie e le quantità dei rifiuti conferiti rispettino quanto previsto dal presente regolamento;
- d) assistere gli utenti, limitatamente ai rifiuti urbani pericolosi, nell'operazione di collocamento nel contenitore;
- e) respingere i rifiuti non idonei al conferimento;
- f) controllare che gli utenti ed i rispettivi mezzi siano in possesso dei requisiti previsti per l'accesso all'area, anche attraverso la verifica dell'identità ed, in particolare, controllare che non avvengano conferimenti da utenze diverse da quelle domestiche;
- g) redigere e mantenere aggiornato un registro degli utenti che accedono all'area, con l'indicazione dei materiali conferiti;
- h) sorvegliare affinché siano evitati danni a quanto presente all'interno dell'area;
- i) segnalare tempestivamente la necessità di provvedere allo svuotamento del contenitore di raccolta;
- l) segnalare ogni violazione del presente regolamento e ogni anomalia rilevata, sia essa riferita alle strutture, attrezzature, contenitori o alla organizzazione e funzionalità del servizio;
- m) raccogliere eventuali rifiuti caduti durante le operazioni di scarico nel cassone di raccolta;
- n) gettare i rifiuti nell'apposito contenitore.

Art. 27 – Orari di apertura

1. Gli orari di apertura al pubblico dell'area di raccolta sono determinati dal Comune che ne dà avviso con un apposito cartello posto sul cancello di ingresso e nel sito web comunale.
2. L'accesso al pubblico può essere consentito anche in occasioni straordinarie programmate su disposizione dal Comune.
3. L'accesso fuori dai giorni ed orari prestabiliti è permesso esclusivamente agli operatori del servizio comunale o per motivi di interesse pubblico, previa autorizzazione del Responsabile comunale del servizio.

Art. 28 – Informazione agli utenti e responsabilità

1. Al fine di una corretta e precisa informazione degli utenti un estratto del presente regolamento sarà posto in un luogo ben visibile da parte di tutti gli utenti.
2. Con specifici cartelli saranno anche rese note sia le norme relative alla sicurezza sia le sanzioni da applicare in caso di comportamenti non conformi.
3. Gli utenti sono direttamente responsabili di eventuali incidenti dovuti al mancato rispetto delle prescrizioni del presente regolamento o delle indicazioni date dal personale di sorveglianza sollevando il Comune e il gestore dell'area di raccolta da ogni responsabilità.
4. A tutela delle persone e dell'ambiente, per quanto non espressamente dichiarato nel presente regolamento, valgono le norme e le leggi vigenti in materia.

Art. 29 – Divieti

1. Presso l'area comunale di raccolta è severamente vietato:
 - a) accedere e conferire rifiuti da parte di soggetto non autorizzato;
 - b) depositare qualunque tipologia di rifiuto non previsto nell'elenco dei rifiuti ammessi;
 - c) scaricare rifiuti con modalità diverse da quelle prescritte e senza ottemperare agli obblighi imposti all'utente;
 - d) rovistare nel contenitore e tra i rifiuti di ogni genere e asportarli;
 - e) scaricare, da parte di chiunque, rifiuti di qualunque genere fuori dalla recinzione dell'area.

Art. 30 – Controlli

1. Le attività di controllo in materia avvengono:
 - a) direttamente da parte della polizia locale;
 - b) su segnalazione anche verbale da parte degli operatori del servizio;
 - c) su richiesta da parte del Responsabile del servizio.
2. Il Comune potrà avvalersi di mezzi audiovisivi o di altro mezzo per il controllo dell'area qualora se ne ravvisi la necessità o l'opportunità.

TITOLO 5 – SERVIZIO A DOMICILIO RACCOLTA INGOMBRANTI

Art. 31 – Definizione e finalità

1. Le utenze domestiche che abbiano necessità di dover smaltire rifiuti ingombranti quali beni durevoli di consumo (frigoriferi, lavatrici, cucine, lavastoviglie, etc. e beni di arredamento (mobili voluminosi, materassi, divani, reti, etc.) e sono impossibilitate a conferirli personalmente nell'area comunale di raccolta (sita in Via della Repubblica del Comune di Lungavilla) possono chiedere che tali rifiuti vengano ritirati direttamente a domicilio, gratuitamente, previa richiesta all'ufficio del Servizio tecnico del Comune di Lungavilla, incaricato di raccogliere le prenotazioni, indicando i seguenti dati:
 - a) generalità del richiedente
 - b) indirizzo di residenza
 - c) luogo ove prelevare il rifiuto ingombrante
 - d) tipologia del rifiuto con descrizione, quantitativo (numero pezzi, massimo 5 pezzi al mese) e dimensioni presunte.
2. Ai fini del presente regolamento rientrano nella definizione di ingombranti qualsiasi rifiuto di cui al punto 1 che non possano essere trasportati dalle utenze domestiche con mezzi propri presso l'area comunale di raccolta degli ingombranti.
3. Sono esclusi dal servizio rifiuti quali: macerie, inerti e rifiuti edilizi (laterizi, piastrelle, accessori bagno in ceramica, etc.).

Art. 32 – Modalità di svolgimento del servizio

1. Il servizio è svolto con cadenza mensile nella giornata di martedì (primo martedì del mese), o giorno successivo qualora festivo, dalle ore 7.00 alle ore 19.00, ed è riservato esclusivamente ai cittadini residenti nel Comune di Lungavilla.
2. Le richieste di intervento dovranno essere inoltrate con congruo anticipo: saranno inserite in apposito elenco ed accettate fino a raggiungere un massimo di 5 pezzi, per ogni giornata di servizio.
3. Il calendario della raccolta/ritiro, previa opportuna e tempestiva informativa, potrà essere diversificato in relazione a specifiche esigenze e/o contingenze.
4. Il servizio può essere svolto solo per piccole quantità di rifiuto. Non possono essere conferiti più di 5 pezzi, per un volume massimo di 3 mc. per ciascuna utenza.

Art. 33 – Obblighi dell'utente

1. Il materiale ingombrante, a cura dell'utente/produttore, deve essere esposto a bordo strada con le stesse modalità previste per i servizi di raccolta differenziata domiciliare. L'utente dovrà approntare tutto quanto necessita smaltire, depositandolo e accatastandolo dalle ore 20:00 della sera precedente alle ore 6:00 del medesimo giorno programmato per il ritiro.
2. L'utente del servizio è tenuto a collocare i rifiuti ingombranti in modo ordinato, occupando il minimo spazio pubblico possibile e comunque in modo tale da non costituire intralcio alla circolazione e/o ostacolo alla sosta dei veicoli.
3. L'utente dovrà apporre su uno dei rifiuti ingombranti collocati su suolo pubblico un foglio riportante il nominativo di chi ha presentato richiesta del servizio.

4. Non saranno ritirati i rifiuti che non siano stati preventivamente indicati al momento della prenotazione dell'intervento o che non rispettino le prescrizioni di cui al punto 4. dell'Art. 30.

TITOLO 6 – COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Art. 34 – Definizione e finalità

1. È prevista la pratica del compostaggio domestico per il trattamento della frazione umido-organica dei rifiuti e della frazione verde.
2. Le utenze dotate di giardino o area privata potranno dotarsi di un composter (contenitore) per tale pratica; previa comunicazione al Comune su apposito modello e documentata dimostrazione dell'installazione, è prevista una diminuzione della quota TARI.

TITOLO 7 – CESTINI PER RIFIUTI

Art. 35 – Definizione e finalità

1. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche, nel territorio comunale sono installati cestini stradali per carta e prodotti simili.

Art. 36 – Divieti e obblighi

1. È vietato abbandonare sui marciapiedi, sulle aree a verde o su suolo pubblico in genere, cartacce o altri contenitori senza far uso degli appositi cestini stradali.
2. È vietato abbandonare sui marciapiedi, sulle aree a verde o su suolo pubblico in genere, mozziconi di sigarette senza far uso di appositi porta mozziconi tascabili o contenitori stradali.
3. È vietato depositare nei cestini o in prossimità di essi i rifiuti urbani domestici, che si producono all'interno di fabbricati o di aree di pertinenza privata, e quelli ingombranti. Qualora un cestino fosse inutilizzabile, è fatto obbligo di utilizzare quello successivo.
4. Nei cestini stradali vanno conferiti solo rifiuti prodotti sulle strade e nelle aree a verde attrezzate quali: carte di brioches, gelati, cicche e caramelle, scontrini della spesa, biglietti del treno, etc.

TITOLO 8 – PULIZIA DEI LUOGHI PUBBLICI, APERTI AL PUBBLICO E PRIVATI

Art. 37 – Pulizia delle strade e delle aree pubbliche

1. La pulizia delle strade e delle aree pubbliche sono di competenza del Comune che vi provvederà con le proprie risorse. Allo scopo di collaborare per la buona riuscita del servizio, verrà pubblicato sul sito internet istituzionale il Calendario annuale di spazzamento in modo tale che tutti i cittadini, nei giorni prestabiliti, lascino le vie e le piazze pubbliche, nel limite del possibile, sgombre dagli automezzi di qualunque genere.

Art. 38 – Pulizia delle aree occupate dagli esercizi pubblici

1. Le aree pubbliche o di uso pubblico occupate da posteggi di pertinenza di pubblici esercizi, quali negozi, chioschi, bar, alberghi, trattorie, ristoranti, supermercati e simili, devono essere costantemente puliti dai rispettivi gestori, indipendentemente dalle modalità in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.
2. Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici servizi o locali similari, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, quali vendita di pizza al taglio, bibite in lattina, chioschi stagionali, e simili possano risultare imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute (Cartacce, imballaggi, contenitori per le bibite, residui alimentari, ecc.) essendo il gestore dell'attività ritenuto responsabile dei rifiuti prodotti dai consumatori.
3. I rifiuti raccolti dai gestori di cui sopra, devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani.
4. Durante tutta l'attività e dopo l'orario di chiusura, l'area di ogni singolo posteggio deve risultare perfettamente pulita.

Art. 39 – Pulizia delle aree private

1. I proprietari, i titolari di diritto reale o personale di godimenti e gli amministratori delle aree di uso comune dei fabbricati, nonché delle aree scoperte private di uso pubblico e no, recintate e non, devono tenerle pulite e conservarle libere da rifiuti, anche se abbandonati da terzi.
2. In caso di scarico abusivo su aree private, i predetti soggetti sono ritenuti responsabili in solido con gli autori, e pertanto obbligati allo smaltimento dei rifiuti e ripristino dei luoghi.
3. Al fine di responsabilizzare i cittadini, il Comune promuove ogni attività spontanea di tutela del decoro e dell'igiene ambientale ed autorizza, a tal fine, i residenti o proprietari degli immobili, allo spazzamento e al lavaggio dei marciapiedi, salvo che in tempo di gelo, con modalità idonee ad evitare molestie o danno.

Art. 40 – Pulizia delle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche

1. Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative nell'ambito delle quali sia prevedibile la produzione di rifiuti, (feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc.) su strade, piazze e aree pubbliche o di uso pubblico, sono tenuti a comunicare al Comune il programma delle iniziative, specificando le aree e le superfici che vengono utilizzate.
2. Tale comunicazione deve avvenire con un idoneo preavviso che consenta di garantire l'istituzione del servizio nel caso in cui le manifestazioni stesse, a giudizio del funzionario responsabile dell'ufficio competente a rilasciare l'autorizzazione, comportino una presunta produzione di rifiuti.
3. Gli organizzatori, a manifestazione terminata, dovranno provvedere:
 - a) Alla pulizia dell'area;
 - b) A porre nei sacchi e/o contenitori i rifiuti differenziati;
 - c) a sistemare ordinatamente i sacchi e/o contenitori in una zona dell'area utilizzata, ben visibili, entro le 6.00 del giorno successivo.

Art. 41 – Attività di carico e scarico merci e materiali

1. Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere a propria cura e spesa alla pulizia della suddetta area.
2. In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a propria cura e spese alla pulizia suddetta.
3. In caso di inadempienza la pulizia viene effettuata dal Comune, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti del destinatario.

Art.42 – Pozzetti stradali e fontane

1. Il Comune provvede a mantenere sgombri i pozzetti stradali e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche, al fine di assicurare il regolare deflusso.
2. È vietato abbandonare rifiuti di qualsiasi genere nei pozzetti, nelle caditoie, nelle fontane e simili.

Art. 43 – Conduzione di animali

1. Coloro che conducono animali sul suolo pubblico o di uso pubblico, devono adottare ogni cautela per evitare che sporchino il suolo e le zoccolature sia degli immobili pubblici sia di quelli di privati.
2. Essi sono tenuti a munirsi di apposita attrezzatura (sacchetto e bottiglia d'acqua) idonea all'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni e successivo lavaggio, anche dell'urina. Nel caso in cui le deiezioni vengano depositate negli appositi cestini o in quelli portarifiuti, dovranno essere utilizzati idonei contenitori o sacchetti, debitamente chiusi. I sacchetti contenenti le deiezioni non possono essere abbandonati sul suolo pubblico o di uso pubblico.

Art. 44 – Cantieri edili

1. Chiunque occupi con cantieri di lavoro aree pubbliche o aperte al pubblico, è tenuto a mantenere l'area e a restituirla, al termine dell'occupazione, perfettamente pulita e sgombra da rifiuti di qualsiasi tipo.
2. Deve provvedere alla pulizia dei tratti di strada e delle aree pubbliche o aperte al pubblico confinanti con i cantieri, rimuovendo terra, sabbia, ghiaia od altri materiali che si depositano sulla sede stradale a seguito della presenza del cantiere o per il passaggio di mezzi ad esso collegati.
3. Deve inoltre controllare che non siano state ostruite le caditoie stradali nei pressi dei cantieri; in caso di ostruzione deve provvedere alla disostruzione ed allo spurgo delle stesse.

Art. 45 – Veicoli a motore, rimorchi e simili

1. È vietato abbandonare le carcasse di autoveicoli e motoveicoli, autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili; essi devono essere conferiti ai centri autorizzati di raccolta per la demolizione e l'eventuale recupero di parti.
2. È vietato altresì, abbandonare rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore.
3. In caso di abbandono, sarà cura del Comune provvedere alla rimozione dei predetti rifiuti dalle aree pubbliche o ad uso pubblico, con spese a carico del proprietario.

Art. 46 – Attività di volantinaggio

1. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico, l'attività di volantinaggio o di distribuzione di altro materiale pubblicitario, soggiace alle seguenti limitazioni e divieti:
 - a) è vietato il lancio su vie e piazze pubbliche o ad uso pubblico;
 - b) è vietata la collocazione sotto i tergicristalli;
 - c) è consentita la distribuzione nei pubblici esercizi;
 - d) è consentita la distribuzione mediante consegna diretta alle persone.
2. Le sanzioni per le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma, saranno a carico del committente della distribuzione del materiale.

TITOLO 9 – VIGILANZA E SANZIONI

Art. 47 – Controlli e vigilanza – Sanzioni

1. La vigilanza sul rispetto del presente Regolamento è affidata agli agenti della Polizia Locale, alle Forze dell'ordine ed ai GEV.
2. In qualunque momento è possibile la verifica, sia da parte degli operatori del servizio che degli agenti della polizia locale, del contenuto di sacchi, cartoni od altro rinvenuti in violazione alle norme del presente regolamento.
3. Il Comune potrà avvalersi di mezzi audiovisivi o di altro mezzo per il controllo del territorio qualora se ne ravvisi la necessità o l'opportunità.
4. Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato e fatte salve le sanzioni previste dal D.Lgs 152/06 in materia di abbandono dei rifiuti e quelle contemplate dal codice della strada, alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento si applica, con le modalità e nelle forme previste dalla legge n. 689/81, la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro così come previsto dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali e/o comunque ogni altra sanzione applicabile in materia.
5. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui al comma precedente, il trasgressore è in ogni caso tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, anche procedendo alla rimozione, all'avvio e recupero e allo smaltimento dei rifiuti. Il verbale di accertamento della violazione contiene l'intimazione al trasgressore ad effettuare il ripristino.
6. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle norme contenute nel presente Regolamento saranno utilizzati principalmente, su indicazione dell'Amministrazione Comunale, per interventi in materia ambientale.

Art. 48 – Norme applicabili ed entrata in vigore

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge nazionale e regionali in materia, nonché altre disposizioni regolamentari per quanto compatibili.
2. Il presente Regolamento entrerà in vigore a decorrere dalla data di esecutività della delibera di approvazione.
3. A decorrere dalla data di esecutività del Regolamento cesserà di avere efficacia ogni altra disposizione regolamentare in contrasto con la presente disciplina.

Art. 49 – Pubblicità del regolamento

1. Il presente Regolamento sarà pubblicizzato con l'inserimento nel sito web del Comune di Lungavilla.